

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 05/05/2012**

**Svolgimento del processo**

La Società "NERO SU NERO SPA" con sede in Erba rappresentata e difesa come da delega in atti ricorre contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n. Omissis con cui viene contestato un maggiore imponibile di euro 213.825,39 e la relativa IVA di euro 42.770,00 oltre sanzioni e interessi - anno d'imposta 2005.

Nel gravame rileva che la rettifica dell'Ufficio nasce dal processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell'Agenzia delle Dogane che contestano l'emissione di fatture non assoggettate ad IVA nei confronti di operatori comunitari i cui codici identificativi IVA non risultavano attivi. Evidenzia poi con riferimento alle Società britanniche "COST LTD" "OASIS STORES PLC" e "KARTN MILLEN LTD" che in origine avevano proprie posizioni IVA, ma a partire dal 01/12/2005 vanno a fare parte di un unico gruppo societario denominato "MOSAIC FASHION GROUP" con unico numero di partita IVA ma con l'indicazione di continuare ad emettere fatture con le vecchie intestazioni. La comunicazione della variazione del numero di partita IVA è stata trasmessa alla ricorrente solo nel giugno 2006. Aggiunge che per consolidata giurisprudenza l'errata indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario comunitario, non muta la natura intracomunitaria dell'operazione posta in essere, che resta soggetta al regime di non imponibilità previsto per le cessioni di beni con trasporto in altro paese dell'Unione Europea.

Conclude richiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento e comunque la drastica riduzione delle contestazioni operate.

Controdeduce l'Agenzia delle Entrate rilevando che mediante interrogazione anagrafica è stata verificata che i codici fiscali indicati erano riconducibili a società cessate.

Rileva poi che la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di accertamento con adesione non attesta l'esistenza e l'operatività delle Società con cui sono stati intrattenuti rapporti commerciali.

Da ultimo evidenzia che la normativa impone al cedente nazionale l'obbligo di indicare in fattura l'esatto numero identificativo del cessionario comunitario.

In buona sostanza il trattamento agevolato è subordinato da un lato alla comunicazione da parte dell'acquirente UE del proprio codice identificativo attribuitogli dallo Stato Comunitario di appartenenza, dall'altro alla avvenuta conferma da parte dell'Ufficio IVA della veridicità del codice comunicato. A favore della propria tesi l'Ufficio cita la sentenza 92/10/05 depositata il 21/11/2005 della C.T.P. di Como.

Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

**Motivi della decisione**

L'art. 41 del D.L. 331/93 prevede la non imponibilità in materia di IVA di trasferimenti di merci quando avvengono tra due soggetti passivi d'imposta di due diversi stati membri dell'Unione Europea.

Le condizioni su cui si basano gli scambi comunitari sono le seguenti:

a) requisito soggettivo: i due operatori che intervengono nella compravendita, il cedente e il cessionario, devono essere entrambi soggetti passivi d'imposta in due differenti Paesi della Unione Europea:

b) requisito oggettivo: onerosità dell'operazione e acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene ceduto;

c) requisito territoriale: i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere insieme e contemporaneamente presenti. Se manca uno solo di essi l'operazione non segue le regole sugli scambi intracomunitari ma è soggetta alla disciplina ordinaria, prevista per le cessioni interne, contenuta nel DPR n. 633/72.

Nella fattispecie risulta che n.44 fatture per il complessivo imponibile di euro 213.825,39, siano state emesse nei confronti di operatori comunitari privi di partita IVA. La ricorrente in qualità di cedente avrebbe dovuto verificare, ma non lo ha fatto, la correttezza dei dati identificativi forniti dagli acquirenti comunitari. Sul punto nulla ha confutato ma ha solo evidenziato che gli operatori comunitari con i quali intratteneva rapporti commerciali da diversi anni prima del 2005, non avevano comunicato alcuna variazione dei propri codici identificativi. Ne consegue che la rettifica dell'Ufficio è legittima.

Per quanto attiene alle spese processuali si ritiene che vengano compensate tra le parti in quanto può sussistere il dubbio che la ricorrente abbia agito in buona fede.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.